



COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)
DIPARTIMENTO
TECNICO MANUTENTIVA
TECNICO LAVORI PUBBLICI

Ordinanza n. 71
Protocollo n. 0008977 / 2024

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELL'AREA PARCO GIOCHI IN
VIA SAN GIORGIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE: con Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico Manutentiva di questo Comune n. 87 del 28 maggio 2024 sono stati affidati i lavori inerenti il progetto denominato: "Interventi di manutenzione straordinaria sulle recinzioni dei parchetti di Via S. Giorgio (campo da Basket)";

VISTO CHE, il campo da Basket è adiacente al Parco Giochi.

RITENUTO necessario intervenire per effettuare la manutenzione sulla recinzione del Campo in questione;

VISTE le premesse si rende necessario chiudere temporaneamente il parco giochi per evitare interferenze con il cantiere adiacente.

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 01/07/2024;

VISTI gli artt. 6 e 7 del C.d.S. D. Lgs n. 285 del 1992 e relativo regolamento di esecuzione DPR;

ORDINA

Che dalle ore 7,00 del giorno 29 luglio 2024 al termine dei lavori venga vietato l'accesso al Parco Giochi ed all'area circostante il Campo da Basket in via San Giorgio.

In caso di inosservanza del divieto, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Peveragno.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto in essa stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste nell'art. 650 del Codice Penale.

Chiunque vi abbia interesse può proporre, al firmatario di questo atto, istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

L'Ufficio Polizia Municipale nonché gli altri servizi di polizia stradale presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Lerda Katia nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo.

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Tecnico - Manutentivo.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte: contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte: contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199)

PEVERAGNO, lì 18/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lerda Arch. Katia *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila addì del mese di, in Peveragno, via n°.....
Il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a
consegnandone copia a mani di nella sua qualità di
Il Ricevente **Il Messo notificatore**

